

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di *Galega orientalis* Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di *Sorghum* spp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La durezza del seme è una caratteristica tipica della specie *Galega orientalis* Lam. Pertanto, i requisiti di qualità della specie per quanto riguarda la facoltà germinativa minima devono essere integrati da informazioni relative a tale caratteristica.
- (2) La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto di sementi per garantire l'omogeneità dei lotti nel quadro dei controlli delle sementi.
- (3) Dato che l'evoluzione delle pratiche di produzione e di commercializzazione delle sementi, in particolare l'aumento della produzione di colture da seme e i metodi di trasporto delle sementi, hanno reso auspicabile l'aumento del peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee, è stato organizzato un esperimento temporaneo in conformità della decisione 2007/66/CE ⁽³⁾.
- (4) Tale esperimento ha dimostrato che, nelle nuove condizioni, gli impianti di produzione sono in grado di produrre lotti di sementi di maggiori dimensioni sufficientemente omogenei. Occorre pertanto che agli Stati membri sia data la possibilità di autorizzare l'aumento del peso massimo dei lotti di sementi delle specie di graminacee.
- (5) Le condizioni per la produzione di sementi, le ispezioni in campo, il campionamento e i controlli previsti dalla direttiva 66/402/CEE sono basate su metodi e norme riconosciuti a livello internazionale, quali quelli stabiliti dall'associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

(6) I requisiti di qualità stabiliti per la specie *Sorghum* spp. si basano principalmente sulla specie *Sorghum bicolor* (L.) Moench. In seguito ai nuovi sviluppi del mercato per la produzione di foraggio e di biomassa, è aumentata la domanda di altre sottospecie e di ibridi di *Sorghum* spp. con grani di minori dimensioni e di forma più sottile e più piatta. Di conseguenza, occorre definire più dettagliatamente i requisiti per le sottospecie distinte al fine di tener conto delle caratteristiche delle loro sementi.

(7) È opportuno differenziare la specie *Sorghum* spp. nelle sottospecie *Sorghum bicolor* (L.) Moench, *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf e relativi ibridi, e adattare la dimensione dei loro campioni alle norme stabilite dall'ISTA.

(8) Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

1) nell'allegato II, sezione I, punto 2, tabella A, alla voce relativa alla specie *Galega orientalis* Lam., nella colonna 2, il numero «60» è sostituito da:

«60 (a) (b)»;

2) nell'allegato III, colonna 1, la voce «Poaceae (Gramineae)» è sostituita dalla seguente:

«**Poaceae (Gramineae)** (*)»⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161.

(*) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

L'allegato III della direttiva 66/402/CEE è così modificato:

- 1) le voci relative a *Sorghum bicolor*, *Sorghum bicolor* x *Sorghum sudanense* e *Sorghum sudanense* sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4
« <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	30	900	900
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	10	250	250»

- 2) dopo la voce relativa a *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf è inserita la seguente voce:

1	2	3	4
«Ibridi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	30	300	300»

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi

comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO